Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. **108** del 25/10/2023
Classificazione: 16-02 2023/12

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA E IL COORDINAMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA DEL TERRITORIO DI LUGO - RAVENNA - FAENZA PER L'ATTUAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA LEGGE. N. 157/1992, DEI PIANI DI CONTROLLO DELLE SPECIE "FOSSORIE" E ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI FONDI PER GLI ANNI 2023 E 2024 DI CUI ALLA D.G.R. N. 1025 DEL 19/06/2023.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto (omissis)"

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:
"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

PREMESSO:

che la Legge 11/02/1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", al comma 2 dell'art. 19 (così come modificato dall'art. 1 – comma 447 della L. 197/2022) prevede che "Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico – artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati di rilevino inefficaci, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria

che il comma 3 del citato art. 19 prevede inoltre che "I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati da cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri";

che la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm.ii. disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni e in

particolare l'art. 40 individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città Metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio della attività venatoria, stabilendo tra l'altro che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città Metropolitana di Bologna;

che pertanto l'entrata in vigore della suddetta Legge Regionale n. 13/2015 di riordino istituzionale ha comportato la revisione dell'intero articolato della Legge Regionale n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

che l'art. 16 della L.R. n. 8/1994, come modificato dalla L.R. n. 1/2016, prevede, tra l'altro, che:
- La Regione provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;
- La Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 13/2015, individuando le specie oggetto dei controlli e determinando il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, prevedendo inoltre che i prelievi e gli abbattimenti avvengano sotto la diretta responsabilità delle Province e vengano attuati dai soggetti indicati dall'art. 19 della L. n. 157/1992 o da operatori all'uopo espressamente autorizzati e selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province;

che la L.R. n. 14 del 21/10/2021 ("Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell'ordinamento regionale. Modifiche alle L.R. n. 2 del 1998, n. 40 del 2022, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021") all'art. 8 stabiliva che, al fine di garantire maggiore efficacia nell'attuazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie (nutria, volpe, tasso e istrice), previsti in attuazione dell'articolo 16 della L.R. n. 8/1994, e contribuire alla prevenzione dei crolli delle arginature dei corsi d'acqua, la Regione per gli anni 2021 e 2022 concorre al finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani medesimi da parte delle Province;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1901 del 15/11/2021 ad oggetto "Assegnazione fondi alle Province per l'attuazione dei piani di controllo delle specie fossorie ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992", che, tra le altre cose prevedeva di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 8 della L.R. n. 14 del 2021 concorrendo al finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie previsti in attuazione dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994 da parte delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, provvedendo quindi al riparto delle somme spettanti a ciascun Ente per gli anni 2021 e 2022;

DATO ATTO che la Provincia di Ravenna ha sottoscritto, in forza della predetta D.G.R. n. 1901/2021, un accordo con il Coordinamento Tecnico Amministrativo degli AA.TT.CC. del Territorio di Lugo – Ravenna – Faenza finalizzato alla attuazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e all'assegnazione dei fondi per l'anno 2022 di cui alla predetta D.G.R. n. 1901/2021;

RICHIAMATA la L.R. n. 17 del 27/10/2022 ad oggetto: "Interventi urgenti a sostegno del settore agricolo, agroalimentare, ittico e delle bonifiche" ed in particolare l'art. 4 rubricato "Interventi per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e del cinghiale" che al comma 1 prevede che, al fine di garantire maggiore efficacia nell'attuazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e del cinghiale previsti in attuazione dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994 e contribuire alla prevenzione dei crolli delle arginature dei corsi d'acqua e della diffusione della peste suina africana, la Regione concorre al finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani medesimi da parte delle Province;

VISTA pertanto la D.G.R. n. 1025 del 19/06/2023 ad oggetto: "Assegnazione fondi alle Province per l'attuazione di piani di controllo delle specie fossorie e della specie cinghiale ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992 e art. 4 della L.R. n. 17/2022 – Annualità 2023 e 2024" che, tra le altre cose:

- dà atto che le attività di sorveglianza e manutenzione svolte dai soggetti preposti alla gestione della rete idrografica naturale e artificiale (autorità idrauliche) evidenziano che la prevenzione degli eventi calamitosi è strettamente collegata al contenimento numerico delle specie fossorie (nutria, volpe, tasso e istrice) che impattano negativamente a causa della costruzione di tane nelle opere di difesa arginale e/o spondali dei corsi d'acqua, aumentando sensibilmente il rischio di allagamenti dovuti al cedimento di tali strutture;

- stabilisce di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 4 della L.R. n. 17 del 17/10/2022 concorrendo al finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani di controllo anche delle specie con abitudini fossorie previsti in attuazione dell'articolo 16 della L.R. n. 8/1994 da parte delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, per le annualità 2023 - 2024;

- individua come criterio di riparto tra le Province e Città Metropolitana di Bologna delle risorse per le specie fossorie la lunghezza delle aste fluviali presenti in ambito provinciale sommata alla lunghezza dei canali aventi arginature di almeno un metro di altezza;

- ripartisce le somme spettanti alle Province e Città Metropolitana di Bologna per le specie fossorie come indicato nell'allegato 1 della medesima D.G.R., prevedendo per la Provincia di Ravenna un contributo pari a € 38.106,00 per l'anno 2023 e pari a € 38.106,00 per l'anno 2024;

- stabilisce le modalità di rendicontazione e liquidazione dei contributi per l'attuazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie previsti in attuazione dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994, come indicato nell'allegato 1 della medesima D.G.R.;

- individua, nel medesimo allegato 1, quali spese ammissibili per l'erogazione dei contributi di cui trattasi le seguenti tipologie: spese per l'acquisto di materiali necessari alla cattura degli animali, con una porzione del tetto massimo destinabile alle attrezzature individuata nel 20% del contributo assegnato; spese per l'acquisto di altro materiale di consumo (ad es. proiettili o armi da fuoco o ad aria compressa); spese di smaltimento delle carcasse; rimborsi chilometrici ai coadiutori autorizzati; spese per convenzioni stipulate con soggetti coinvolti nell'attuazione dei piani di controllo; eventuali spese del personale di ruolo alle Polizie provinciali impiegato nelle attività di controllo; eventuali quote di ammortamento di beni inventariabili; specifici servizi di cattura di cinghiali (solo per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena);

RICHIAMATO il Piano Straordinario per la gestione ed il contenimento della fauna selvatica, adottato ex art. 19-ter della L. n. 157/92 con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 13/06/2023;

VISTA la Nota Circolare della Regione Emilia-Romagna p.g. n. 681852 del 12/07/2023 ad oggetto "Assegnazione fondi alle Province per l'attuazione dei piani di controllo delle specie fossorie e della specie cinghiale. Specificazioni sul rimborso delle spese sostenute", assunta al p.g. di questa Provincia al n. 20359 del 13/07/2023;

RITENUTO, visto tutto quanto sopra esposto, opportuno procedere a stipulare un ulteriore specifico accordo con il Coordinamento Tecnico Amministrativo degli Ambiti Territoriali di Caccia del territorio di Lugo – Ravenna – Faenza per l'attuazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie ai sensi dell'art. 19 della L. n. 157/1992 e per l'assegnazione al medesimo Coordinamento dei fondi all'uopo previsti dalla D.G.R. n. 1025 del 19/06/2023 per le annualità 2023 e 2024;

VISTO quindi lo schema di "Accordo tra l'Amministrazione Provinciale di Ravenna e il Coordinamento Tecnico Amministrativo degli Ambiti Territoriali di Caccia del territorio di Lugo – Ravenna – Faenza per l'attuazione, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992, dei piani di controllo delle specie "fossorie" e assegnazione dei relativi fondi per gli anni 2023 e 2024 di cui alla D.G.R. n. 1025 del 19/06/2023", allegato al presente atto, e ritenuto opportuno procedere alla sua approvazione al fine della successiva sottoscrizione;

RITENUTO inoltre di demandare al Dirigente del Settore Programmazione Economico – Finanziaria, Risorse Umane, Reti e Sistemi Informativi l'adozione dei necessari successivi provvedimenti volti all'accertamento e all'impegno in bilancio delle risorse regionali assegnate alla Provincia di Ravenna dalla

D.G.R. n. 1025/2023 per le annualità 2023 e 2024, risorse che verranno quindi liquidate al Coordinamento del Ambiti Territoriali di Caccia per le finalità di cui alla medesima D.G.R. e di cui all'Accordo di cui trattasi, a seguito della rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute prevista dalla suddetta D.G.R. e dall'Accordo di cui al presente Atto;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 23/02/2023 ad oggetto "DUP Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 – Approvazione" e successive variazioni;

VISTO l'Atto del Presidente n. 33 del 16/03/2023 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2023-2025 – Esercizio 2023 – Approvazione"

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Settore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari ai fini istruttori dalla Dott.ssa Lorenza Mazzotti, individuata quale responsabile del procedimento in base a quanto stabilito nell'obiettivo 334101 "Attività di Polizia sul territorio (ambientale, stradale, e in altre materie)" del Piano Esecutivo di Gestione 2023 / 2025 – Esercizio 2023, approvato con il sopra richiamato atto del Presidente n. 33 del 16/03/2023;

VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

D I S P O N E

1. DI APPROVARE, per i motivi sopra esposti che si richiamano integralmente, l'allegato schema di "Accordo tra l'Amministrazione Provinciale di Ravenna e il Coordinamento Tecnico Amministrativo degli Ambiti Territoriali di Caccia del territorio di Lugo – Ravenna – Faenza per l'attuazione, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992, dei piani di controllo delle specie "fossorie" e assegnazione dei relativi fondi per gli anni 2023 e 2024 di cui alla D.G.R. n. 1025 del 19/06/2023";

2. DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Programmazione Economico – Finanziaria, Risorse Umane, Reti e Sistemi Informativi alla firma dell'Accordo;

3. DI DEMANDARE al Dirigente del Settore Programmazione Economico – Finanziaria, Risorse Umane, Reti e Sistemi Informativi l'adozione dei necessari successivi provvedimenti volti all'accertamento e all'impegno in bilancio delle risorse regionali assegnate alla Provincia di Ravenna dalla D.G.R. n. 1025/2023 per le annualità 2023 e 2024;

4. Di PROCEDERE agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

D I C H I A R A

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di procedere alla successiva sottoscrizione dell'Accordo di cui trattasi e dare attuazione a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1025/2023.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____

Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____